

§ 1

Nome, sede, settore d'attività, anno d'esercizio

1. L'associazione porta il nome di "Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V."
2. La sede dell'associazione si trova a Neustadt, nella Weinstraße.
3. Il settore d'attività dell'associazione è l'ambito di validità previsto dalla Legge fondamentale.
4. L'anno di esercizio coincide con l'anno solare.

§ 2

Scopi dell'associazione

1. L'associazione è un'istituzione di mutuo soccorso tra lavoratori. Offre ai propri membri l'assistenza in materia fiscale nell'ambito della competenza prevista dall'art. 4 n° 11 della Legge tedesca in materia di consulenza fiscale (StBerG).
2. L'adesione deve avvenire mediante dichiarazione scritta o dichiarazione di volontà elettronica. La dichiarazione di volontà elettronica è sufficiente ai fini dell'adesione se il socio indica il proprio indirizzo elettronico e l'adesione viene confermata elettronicamente dall'associazione.
Qualora, dopo aver abbandonato la partecipazione, il socio consideri nuovamente la prestazione di assistenza dell'associazione, l'adesione viene rinnovata solo previa dichiarazione scritta o elettronica supplementare.
L'adesione, sulla base di motivazioni, può anche avere un effetto retroattivo per un periodo precedente.
3. L'associazione non conduce alcuna attività commerciale a fini di lucro.

§ 3

Ottenimento dell'iscrizione, diritti dei membri

1. Può diventare membro dell'associazione ogni persona fisica residente nel territorio d'attività dell'associazione o che vi soggiorni in via prevalente o che sia autorizzata oppure obbligata a consegnare la dichiarazione dei redditi in Germania. Le persone con reddito proveniente da attività autonoma possono diventare membri solo se la loro iscrizione all'associazione contribuisce a sostenere lo scopo dell'associazione.
2. L'adesione deve avvenire mediante dichiarazione scritta o dichiarazione di volontà elettronica. La dichiarazione di volontà elettronica è sufficiente ai fini dell'adesione se il socio indica il proprio indirizzo elettronico e l'adesione viene confermata elettronicamente dall'associazione.
Qualora, dopo aver abbandonato la partecipazione, il socio consideri nuovamente la prestazione di assistenza dell'associazione, l'adesione viene rinnovata solo previa dichiarazione scritta o elettronica supplementare. L'adesione, sulla base di motivazioni, può anche avere un effetto retroattivo per un periodo precedente.
3. I membri possono avvalersi dell'assistenza fiscale e reddituale gratuitamente entro i limiti previsti dallo scopo dell'associazione per il periodo d'imposizione che precede il pagamento del contributo. I membri possono avvalersi della consulenza fiscale secondo quanto previsto dall'art. 4 n°11 del StBerG per tutte le questioni fiscali di competenza dell'anno di adesione, degli anni successivi, nonché per l'anno solare antecedente all'anno di adesione.
4. I membri acconsentono di aderire all'associazione e a fornire il proprio indirizzo e-mail per consentire l'invio delle comunicazioni necessarie all'espletamento degli scopi associativi anche in formato non cartaceo, ovvero per posta elettronica (e-mail).
5. Qualora i membri intendano rivendicare eventuali risarcimenti danni nei confronti dell'associazione, al Consiglio direttivo dell'associazione dovrà pervenire innanzitutto una notifica scritta delle circostanze e dei danni da queste derivanti. Un'azione legale davanti ai tribunali ordinari è ammessa qualora l'associazione abbia reagito alla notifica scritta entro un termine di 6 settimane o qualora rifiuti di regolare il danno.

§ 4

Cessazione dell'adesione

1. L'adesione termina in caso di morte del membro, nel caso di recesso o cancellazione dalla lista dei membri o a seguito di esclusione da parte dell'associazione.
2. Le dimissioni sono possibili solo alla fine di un anno solare. Allo scopo la dichiarazione in forma di testo va inviata al Comitato Direttivo dell'Associazione e deve pervenire entro il 30 novembre.
3. Qualora la modifica dell'ordinamento contributivo comporti un aumento medio della contribuzione superiore al 15%, il membro sarà autorizzato, indipendentemente dal termine di disdetta previsto nell'art. 4, comma 2, a disdetta l'adesione per iscritto entro la fine dell'anno solare. Tale disdetta dovrà contenere una motivazione e pervenire al Consiglio direttivo entro il termine di esclusione di un mese successivo alla comunicazione dell'aumento contributivo.
4. Un membro può essere cancellato dalla lista dei membri con delibera del Consiglio direttivo nel caso di ritardo di pagamento del contributo associativo superiore a tre mesi, malgrado un sollecito, e qualora sia trascorso un mese dall'invio del sollecito. La cancellazione dovrà essere comunicata al membro, ma rimane invariato il diritto dell'associazione a incassare il pagamento relativo al contributo associativo.
5. Qualora un membro abbia leso gravemente gli interessi dell'associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo tale membro potrà essere escluso dall'associazione. Viene fatto salvo il diritto dell'associazione a incassare il pagamento relativo al contributo associativo.
6. Il membro cancellato dalla lista dei membri o escluso dall'associazione avrà il diritto di appellarsi al Consiglio di sorveglianza contro la decisione del Consiglio direttivo. L'appello dovrà essere presentato entro un mese dal ricevimento della delibera. Il Consiglio direttivo è tenuto a informare il membro cancellato dalla lista dei membri o escluso dall'associazione riguardo al diritto di appellarsi. La decisione del Consiglio di sorveglianza è definitiva.

§ 5

Tassa d'ammissione e contributo associativo

1. Con l'approvazione del Consiglio di sorveglianza, il Consiglio direttivo stabilisce un ordinamento contributivo da cui risulta l'ammontare del contributo associativo e della tassa d'ammissione una tantum. Nel caso di modifica dell'IVA di legge, il Consiglio

direttivo è autorizzato a modificare di conseguenza il contributo associativo e la tassa d'ammissione una tantum. Oltre all'importo associativo, non si applica alcun compenso particolare per l'assistenza fiscale. Tuttavia, nell'ordinamento contributivo può essere previsto un rimborso per eventuali spese per pratiche avviate presso la commissione tributaria.

2. Il contributo associativo deve essere versato subito nel caso di adesione, assieme alla tassa d'ammissione una tantum, al più tardi entro il 02 gennaio di ogni anno per l'anno solare in corso. Qualora un pagamento non pervenga entro il 30 giugno di un anno solare, il membro sarà in ritardo con il pagamento e non sarà necessario un ulteriore sollecito scritto.
3. Eventuali modifiche all'ordinamento associativo dovranno essere comunicate ai membri al più tardi un mese prima dell'inizio dell'anno solare, in cui è previsto entrare in vigore l'ordinamento contributivo modificato.
4. Il Consiglio direttivo è autorizzato a ridurre o a esentare dalla tassa d'ammissione e dal contributo associativo in determinati casi specifici.

§ 6

Obblighi dei membri, atti dei membri, prescrizione

1. I membri sono obbligati a collaborare all'adempimento dello scopo associativo nell'ambito della propria pratica fiscale e, in particolare, sono tenuti a preparare in modo ordinato i propri documenti fiscali, a fissare per tempo un appuntamento per la consulenza e a porre le eventuali domande con il debito anticipo. Nel caso di un cambio di residenza, i membri sono obbligati a comunicare immediatamente il nuovo indirizzo all'associazione.
2. La pratica cartacea di un membro al fine di ricevere assistenza fiscale, nell'ambito della competenza prevista dall'art. 4 n°11 StBerG, verrà conservata per un periodo di dieci anni presso l'ufficio locale di consulenza o, su richiesta del Consiglio direttivo, presso la sede dell'associazione, dopo che l'associazione abbia terminato l'attività fiscale per tale membro. L'obbligo di conservazione della pratica cartacea di un membro si estingue tuttavia già prima della fine del periodo di dieci anni, quando l'associazione abbia chiesto al membro di ritirare la pratica e il membro non abbia dato riscontro a tale richiesta entro sei mesi dal ricevimento di tale richiesta. Fintanto che l'associazione non è tenuta a restituire la pratica cartacea, il membro può richiedere copie di parti della pratica solo dietro rimborso delle relative spese.
3. L'associazione è autorizzata a memorizzare su supporto elettronico i dati dei membri al fine di adempiere allo scopo associativo.
4. Le rivendicazioni dei membri per eventuali risarcimenti danni derivanti dall'assistenza fiscale prestata dall'associazione cadono in prescrizione entro tre anni dal momento in cui tale rivendicazione è stata avanzata. La rivendicazione nasce in virtù della relativa cartella esattoriale.

§ 7

Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono
 - a) il Consiglio direttivo
 - b) il Consiglio di sorveglianza
 - c) l'Assemblea dei rappresentanti
2. Non è possibile essere iscritti a più di un organo dell'associazione, eccetto che nel caso di rappresentanti originari dell'associazione. I membri di tali organi non possono appartenere a eventuali altre associazioni di consulenza fiscale e tantomeno svolgere eventuali funzioni similari in tali associazioni.
3. I membri degli organi dell'associazione rivestono una posizione di spicco e di particolare responsabilità. Qualora il membro di un organo si comporti in modo da causare un danno rilevante all'associazione o alla reputazione della stessa, il membro in questione potrà essere escluso dalla relativa funzione di tale organo.

§ 8

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'associazione è composto da fino a quattro membri, ciascuno a rappresentanza esclusiva, e cioè il Presidente e fino a tre vice-presidenti. Viene eletto dall'assemblea dei rappresentanti dei membri su proposta del consiglio di sorveglianza per la durata di otto anni solari completi. In caso di membri del Consiglio di amministrazione eletti successivamente, il mandato termina nel momento in cui si conclude la durata dell'incarico dei membri eletti precedentemente. È consentita la rielezione. Il Consiglio di amministrazione resta in carica fino a una nuova elezione valida e all'iscrizione del nuovo Consiglio di amministrazione nel registro delle associazioni. Un'elezione del Consiglio di amministrazione nonché il relativo scarico risulta possibile in blocco.
2. La nomina del Consiglio direttivo e dei suoi membri singoli può essere revocata solo per motivi importanti da parte dell'Assemblea dei rappresentanti dei membri su proposta del Consiglio di sorveglianza. I motivi importanti consistono in violazioni gravi degli obblighi e incapacità di gestire regolarmente l'attività.
3. Per quanto riguarda il rapporto interno, il presidente rappresenta l'associazione sia in via giudiziale che stragiudiziale. Nel caso d'impossibilità, il presidente verrà sostituito dal 1° rappresentante dell'associazione e, nel caso di impossibilità di quest'ultimo, dal 2° rappresentante e, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, dal 3° rappresentante. Il Consiglio direttivo delibera attraverso la maggioranza semplice. Ha facoltà di deliberare qualora siano presenti almeno due dei suoi membri. Tra questi dovranno essere presenti il presidente o un suo vice. Nel caso di parità di voti, deciderà il voto del presidente in carica.
Il Consiglio direttivo è responsabile in particolare per:
 - a) l'esercizio corretto dell'assistenza fiscale tramite il responsabile dell'ufficio di consulenza e i collaboratori,
 - b) apertura degli uffici di consulenza e nomina del responsabile dell'ufficio di consulenza,
 - c) Redazione delle direttive e lavoro per gli uffici di consulenza,
 - d) stipula e disdetta di contratti di lavoro,
 - e) comunicazione alla direzione regionale degli uffici imposte di competenza dell'apertura o chiusura di uffici di consulenza e della nomina o revoca di un responsabile dell'ufficio di consulenza, nonché la comunicazione alle persone a cui l'associazione fornisce assistenza fiscale,
 - f) registrazione completa e continua di tutte le entrate e uscite,

- g) nomina dei revisori entro sei mesi dopo la fine dell'anno d'esercizio. Come revisori possono essere nominate dolo persone e società autorizzate a prestare assistenza fiscale illimitata secondo quanto previsto dall'art. 3 StBerG,
 - h) inoltro del rapporto di verifica alla direzione regionale degli uffici imposte di competenza entro un mese dal ricevimento e comunque al più tardi dopo nove mesi dalla fine dell'anno solare,
 - i) comunicazione scritta del contenuto saliente degli accertamenti di verifica ai membri entro sei mesi dal ricevimento del rapporto di verifica,
 - k) preparazione e convocazione scritta dell'Assemblea dei rappresentanti entro tre mesi dopo la comunicazione del contenuto saliente degli accertamenti di verifica ai membri e di ulteriori assemblee dei rappresentanti secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1 nonché dall'ordine del giorno,
 - l) presentazione di un rapporto di gestione sullo sviluppo e sulla situazione dell'associazione nell'anno di esercizio all'Assemblea dei rappresentanti,
 - m) trasferimento della sede dell'associazione in un altro luogo nell'ambito d'attività dell'associazione,
 - n) liquidazione dell'associazione.
4. Il Consiglio di sorveglianza ha il diritto di percepire un'adeguata remunerazione per la propria attività e un rimborso di tutte le spese derivanti dall'esercizio degli impegni previsti dallo statuto. Un contratto di servizio regola questo rapporto.

§ 9

Consiglio di sorveglianza

1. Il consiglio di vigilanza è composto da fino a 6 persone, le quali sono elette, su proposta del Presidente dell'associazione, dalla rappresentanza dei membri per la durata di 8 anni solari completi, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno solare dell'elezione. È consentita la rielezione dei membri del consiglio di vigilanza. Fino all'elezione di un nuovo consiglio di vigilanza, resta in carica il consiglio di vigilanza precedente. Un'elezione del consiglio di vigilanza nonché il relativo scarico risulta possibile in blocco.
2. Il Consiglio di sorveglianza elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente che presiederà le riunioni nel caso di impossibilità del presidente. L'adesione al Consiglio di sorveglianza potrà essere revocata solo per motivi importanti e su proposta del presidente dell'associazione e della rappresentanza dei membri. In particolare, i motivi importanti consistono in violazioni gravi degli obblighi e incapacità di gestire regolarmente l'attività.
3. Ogni membro del Consiglio di sorveglianza o del Consiglio direttivo può richiedere, indicando lo scopo e i motivi, che il presidente del Consiglio di sorveglianza convochi immediatamente il Consiglio di sorveglianza. Il Consiglio di sorveglianza deve essere convocato una volta all'anno. Il Consiglio direttivo può partecipare alle riunioni del Consiglio di sorveglianza con voto consultivo.
4. Il Consiglio di sorveglianza decide tramite delibera con maggioranza semplice; ha facoltà di delibera qualora siano presenti almeno 3 dei suoi membri. Tra questi dovrà essere presente il presidente del Consiglio di sorveglianza o un suo vice. Nel caso di parità di voti, deciderà il voto del presidente in carica.
5. Il Consiglio di sorveglianza è competente per i compiti che gli vengono assegnati dallo statuto, tra cui
 - la sorveglianza della gestione regolare dell'attività da parte del Consiglio direttivo,
 - la presentazione di un rapporto all'Assemblea dei rappresentanti indicante il tipo e l'ambito della verifica condotta sulla gestione dell'attività da parte del Consiglio direttivo durante l'anno d'esercizio; nel rapporto dovrà prendere posizione sul resoconto di verifica dei revisori,
 - la stipula di eventuali contratti di servizio o di altro tipo tra l'associazione e il Consiglio direttivo..
6. I membri del Consiglio di sorveglianza hanno diritto a un'adeguata remunerazione per la propria attività e al rimborso di tutte le spese derivanti dall'esercizio degli impegni previsti dallo statuto. L'ammontare della remunerazione viene autorizzato dall'Assemblea dei rappresentanti su proposta del Consiglio direttivo.

§ 10

Elezione della rappresentanza dei membri

1. I rappresentanti dei membri tutelano i diritti dei membri nell'Assemblea dei rappresentanti dei membri. Solo i membri possono essere proposti ed eletti come rappresentanti dei membri. Inoltre, possono essere proposte ed elette le persone fisiche che lavorano come responsabili in un ufficio di consulenza e con le quali sussista un rapporto contrattuale con l'associazione o che siano iscritte presso le autorità di sorveglianza di competenza. I rappresentanti dei membri non possono farsi rappresentare da terzi.
2. Viene eletto un rappresentante dei membri ogni 6.000 membri, e il numero dei rappresentanti dei membri non può superare le 99 unità. Alla rappresentanza dei membri appartengono i rappresentanti "originari" dei membri e quelli eleggibili dai membri per 5 anni solari completi.
3. Il numero dei rappresentanti dei membri eleggibili è il numero stabilito al 31 dicembre dell'anno che precede l'elezione dei rappresentanti dei membri eleggibili.
4. Deve essere eletto almeno un rappresentante dei membri per ogni Land federale, in cui le città-stato vengono conteggiate come un Land federale. Quindi Berlino e il Brandeburgo, Amburgo e lo Schleswig-Holstein, Brema e il Nordrhein- Westfalia vengono conteggiate come un Land federale, ai sensi del presente regolamento.
5. I rappresentanti dei membri da eleggere saranno determinati scrivendo a tutti i membri nel 3° o 4° trimestre dell'anno che precede quello dell'elezione e chiedendo loro di inviare le proposte dei nomi per l'elezione dei rappresentanti dei membri. Le proposte dei nomi devono essere inviate per iscritto all'amministrazione dell'associazione entro un termine non inferiore a due settimane e non superiore a tre settimane, indicando nome, indirizzo e numero di matricola del socio. Se le proposte pervenute non bastano per compilare una lista di candidati sufficiente, il Consiglio è tenuto a integrarla in modo opportuno con altre proposte.
6. Dalle liste delle proposte di elezione ricevute nei modi e nei tempi previsti, 1,3 volte il numero dei rappresentanti dei membri da eleggere saranno inclusi in una scheda elettorale secondo l'ordine delle firme dei soci che li sostengono. La scheda elettorale verrà messa a disposizione dei soci nel 3° o 4° trimestre dell'anno delle elezioni in forma scritta. Le schede con il voto, corredate di nome, indirizzo, numero di matricola del socio e firma, devono essere rispedite all'amministrazione centrale in busta chiusa entro un termine non inferiore a due settimane e non superiore a tre settimane. È possibile votare anche in modalità elettronica. Saranno eletti i candidati che otterranno la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, sarà eletto il socio iscritto all'associazione da più tempo. Il risultato della votazione deve essere reso noto ai soci in forma scritta.

7. I rappresentanti "originari" dei membri sono i membri fondatori, membri scelti del Consiglio direttivo e del Consiglio di sorveglianza, nonché i rappresentanti dei membri nel 1995 che appartengono all'associazione da almeno 10 anni, qualora non sussista alcuna delle fattispecie previste dall'art. 7 comma 3 dello statuto.
8. Il diritto di voto non può essere esercitato qualora si tratti di un accordo per presentare di una delibera che interessa personalmente il singolo rappresentante dei membri.
9. Un rappresentante dei membri può dimettersi tramite dichiarazione scritta di recesso, indirizzata al Consiglio direttivo, con la delibera della rappresentanza dei membri su proposta del Consiglio di sorveglianza per giusta causa (per grave violazione degli obblighi o incapacità di adempiere correttamente ai propri incarichi) oppure, automaticamente nelle fattispecie previste dall'art. 7 comma 2 dello statuto.
10. Qualora il rapporto di adesione o contrattuale in essere tra il rappresentante dei membri eletto e l'associazione debba terminare, terminerà anche la sua posizione di rappresentante dei membri nella stessa data, ovvero il rappresentante dei membri diverrà membro dell'associazione entro 14 giorni dopo la fine del rapporto contrattuale. Il rappresentante dei membri interessato dovrà essere informato per iscritto dall'associazione. I rappresentanti "originari" dei membri rimangono esclusi dal presente regolamento.
11. Nel caso che eventuali rappresentanti eletti dei membri si dimettano, o per morte sopravvenuta o secondo quanto previsto dal comma 10, il Consiglio direttivo completerà la lista dei rappresentanti dei membri attingendo dalla lista delle elezioni precedenti, secondo la sequenza dei voti ricevuti. Qualora la lista dei possibili candidati all'elezione non sia sufficiente, il Consiglio direttivo sarà tenuto a completare i rappresentanti dei membri.

§ 11

Assemblea della rappresentanza dei membri

1. Almeno una volta all'anno ed entro i primi dieci mesi di ogni anno solare, al più tardi entro tre mesi dopo la comunicazione del rapporto di verifica, ha luogo l'Assemblea dei rappresentanti dei membri, presieduta dal presidente del Consiglio di sorveglianza o da un suo vice. L'Assemblea deve essere convocata per iscritto dal Consiglio direttivo con un mese di anticipo e indicando l'ordine del giorno. Eventuali domande relative all'ordine del giorno da parte dei rappresentanti dei membri dovranno pervenire per iscritto al massimo con 14 giorni di anticipo al Consiglio direttivo, tramite l'amministrazione centrale, motivando e indicando la relativa regola dello statuto. Il Consiglio direttivo dovrà convocare l'Assemblea dei rappresentanti dei membri entro lo stesso termine qualora un quinto dei membri o dei rappresentanti dei membri lo richieda.
2. L'Assemblea dei rappresentanti dei membri ha facoltà di deliberare qualora sia presente almeno un quarto dei rappresentanti dei membri. Nel caso in cui l'Assemblea dei rappresentanti dei membri non possa deliberare a causa del numero insufficiente dei rappresentanti dei membri, il Consiglio direttivo potrà già inoltrare un nuovo invito per un'ulteriore Assemblea, che avrà luogo lo stesso giorno ma almeno 2 ore dopo la prima Assemblea dei rappresentanti dei membri. Quest'Assemblea dei rappresentanti dei membri ha facoltà di delibera a prescindere dal numero dei rappresentanti dei membri presenti. Quest'eventualità deve essere segnalata nell'invito.
3. L'Assemblea dei rappresentanti dei membri comprende le delibere di questi ultimi, sulla base della maggioranza semplice dei voti validi pervenuti. Per modificare lo statuto, per sciogliere l'associazione e per deliberare l'utilizzo di un utile liquido è necessaria una maggioranza di tre quarti dei voti validi raccolti.
4. L'Assemblea dei rappresentanti dei membri è competente per le questioni attribuite dal presente statuto, tra le quali
 - a) la revoca del rapporto di verifica del revisore secondo quanto previsto all'art. 22 StBerG nonché dei rapporti del Consiglio direttivo e del Consiglio di sorveglianza,
 - b) la discussione del risultato della verifica dell'attività,
 - c) approvazione dell'operato della residenza durante l'anno d'esercizio oggetto della verifica,
 - d) approvazione dell'operato del Consiglio di sorveglianza,
 - e) remunerazione per i membri del Consiglio di sorveglianza,
 - f) l'approvazione o l'autorizzazione a stipulare contratti tra l'associazione e i membri del Consiglio direttivo o con i loro congiunti,
 - g) la risoluzione dell'associazione e l'impiego delle eccedenze liquide.

I rappresentanti dei membri sono autorizzati a trasferire al Consiglio di sorveglianza singoli incarichi di loro competenza tramite delibera o in virtù dello statuto dell'associazione. A tale proposito, si può trattare solo di incarichi per i quali l'Assemblea dei rappresentanti dei membri non è obbligata per legge secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 1 StBerG.

I rappresentanti dei membri hanno diritto a un risarcimento adeguato delle spese derivanti dall'esercizio degli impegni previsti dallo statuto.

§ 12

Certificazione

1. Le delibere del Consiglio di sorveglianza devono essere messe per iscritto a scopo giustificativo e firmate da tutti i membri che collaborano con il Consiglio di sorveglianza.
2. Le delibere dell'Assemblea dei rappresentanti devono essere messe per iscritto a scopo giustificativo e firmate dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

§ 13

Comunicazioni

1. Le comunicazioni dell'associazione avvengono tramite lettera personale o tramite circolare indirizzate a ciascun membro.
2. La comunicazione ai membri delle parti salienti della verifica di gestione deve avvenire entro 6 mesi dal ricevimento del rapporto di verifica con una lettera indirizzata a ogni membro.
3. Tutte le comunicazioni possono essere effettuate anche tramite il giornale dei membri. Tali comunicazioni verranno considerate valide dal momento della consegna del giornale dei membri agli uffici postali.

§ 14

Foro competente

Tutte le eventuali controversie derivanti dallo statuto, con o tra gli organi e i membri dell'associazione o da rivendicazioni per risarcimenti danni da parte dei membri verso l'associazione, verranno gestite dai tribunali di competenza per la sede dell'associazione. Tali tribunali saranno competenti anche nel caso vengano fatte valere eventuali rivendicazioni per il pagamento del contributo associativo da parte dell'associazione nei confronti dei soci.